

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**ROMA - Giovedì, 9 luglio 1953**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516  
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516  
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
Libreria dello Stato - Roma**

**Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

### SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . . Pag. 2518

#### LEGGI E DECRETI

1952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
27 dicembre 1952, n. 4588.

Modificazioni degli articoli 1 e 2 dello statuto del Consorzio « Etruria » fra le cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Castelnuovo di Sotto.  
Pag. 2518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° luglio 1952, n. 4589.

Erezione in ente morale della « Fondazione agraria sperimentale Castelvetri » presso la Università di Bologna.  
Pag. 2518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 dicembre 1952, n. 4590.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale con annessa scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione . . . . . Pag. 2519

1953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 maggio 1953, n. 489.

Ricostituzione in Comune della frazione Pescate del comune di Garlate (Como) . . . . . Pag. 2519

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 maggio 1953, n. 490.

Ricostituzione in Comune della frazione Brezzo di Bedero del comune di Luino (Varese) . . . . . Pag. 2519

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
12 maggio 1953, n. 491.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Leverano (Lecce).  
Pag. 2520

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1953.

Cessazione dall'incarico di alcuni sub-liquidatori ed esperti finanziari degli Uffici autotrasporti in liquidazione.  
Pag. 2520

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazioni sulla durata della vita umana, attualmente in vigore, presentati dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona . . . . . Pag. 2520

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1953.

Disciplina dell'esercizio della caccia e dell'uccellazione nella stagione venatoria 1953-54 . . . . . Pag. 2521

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE  
E LA SANITA' PUBBLICA 10 giugno 1953.

Estensione all'« Idrossi e Metossi 3-N-metilmorfinan e loro sali e preparazioni » delle disposizioni sugli stupefacenti . . . . . Pag. 2521

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Esito di ricorso.  
Pag. 2522

Ministero della pubblica istruzione: Ruoli di anzianità.  
Pag. 2522

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Modificazioni allo statuto e al regolamento del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo di Marchierù », con sede nel comune di Villafranca Piemonte (Torino) . . . . . Pag. 2522

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la sistemazione e manutenzione della « Roggia Desio e Sagrale », con sede in comune di Albate (Como) . . . . . Pag. 2522

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Vittoria », con sede in Roma . . . . . Pag. 2522

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2521

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
18 dicembre 1952, n. 4590.

**Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale con annessa scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.**

N. 4590. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale con annessa scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 25.000 in titoli di Stato, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato « Piazza Gianleone ».

Visto, il Guardasigilli ZOLI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1953  
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 93. — PALLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
30 maggio 1953, n. 459.

**Ricostituzione in Comune della frazione Pescate del comune di Garlate (Como).**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 668, con il quale i comuni di Garlate e Pescate, in provincia di Como, venivano soppressi e fusi in unico Comune, con denominazione e capoluogo Garlate;

Vista l'istanza in data 11 agosto 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Pescate;

Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le deliberazioni 11 novembre 1947, n. 7, del Consiglio comunale di Garlate e 20 gennaio 1948 della Deputazione provinciale di Como, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla predetta istanza;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

##### Art. 1.

E' ricostituito il comune di Pescate, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.

##### Art. 2.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Garlate ed il ricostituito comune di Pescate, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Garlate, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle

disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Garlate che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

SCELBA

Visto, il Guardasigilli ZOLI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1953  
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 3. — PALLA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
30 maggio 1953, n. 490.

**Ricostituzione in Comune della frazione Brezzo di Bedero del comune di Luino (Varese).**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 18 agosto 1946, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Brezzo di Bedero (provincia di Varese) soppresso con regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2495, ed aggregato al comune di Luino;

Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le deliberazioni 6 marzo 1947, n. 5, del Consiglio comunale di Luino e 16 ottobre 1947, n. 2144, della Deputazione provinciale di Varese, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

##### Art. 1.

E' ricostituito il comune di Brezzo di Bedero, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.

##### Art. 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Luino ed il ricostituito comune di Brezzo di Bedero, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Luino, in dipendenza della attuazione del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo

luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Luino, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

SCBELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1953

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 1. — PALLA

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

12 maggio 1953, n. 491.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Leverano (Lecce).**

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata in Leverano (Lecce) e la medesima viene autorizzata ad accettare il legato disposto dall'Arcivescovo Valerio Valerio, consistente in immobili valutati L. 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1953

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 2. — PALLA

#### DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1953.

**Cessazione dall'incarico di alcuni subliquidatori ed esperti finanziari degli Uffici autotrasporti in liquidazione.**

##### IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

##### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, che disciplina gli autotrasporti di cose e pone in liquidazione gli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 488, contenente norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1946, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore, i vice commissari liquidatori ed i subliquidatori di zona degli Uffici provinciali autotrasporti ed è stata lasciata al Ministero del tesoro la facoltà di designare i rispettivi esperti finanziari;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1952, con il quale è stata disposta la cessazione dell'incarico dei subliquidatori della 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> zona, nonchè l'assunzione delle funzioni di subliquidatore della settima zona da parte del vice commissario sig. Mondì dottor Giovanni;

Ritenuto che è stata ultimata anche la liquidazione dei rimanenti Uffici compresi nella 2<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> zona rispettivamente in data 23 novembre 1951, 4 ottobre 1951 e 1<sup>o</sup> dicembre 1952;

Ritenuto che il sig. Daole ing. Giovanni, subliquidatore della 6<sup>a</sup> zona, è deceduto in data 19 settembre 1951;

Decreta:

##### Articolo unico.

I signori Gaifami ing. Angelo, Daole ing. Giovanni e Mondì dott. Giovanni cessano dall'incarico di subliquidatori della 2<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> zona rispettivamente in data 23 novembre 1951, 19 settembre 1951 e 1<sup>o</sup> dicembre 1952.

Gli esperti finanziari designati dal Ministero del tesoro per le suddette zone 2<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> cessano dall'incarico rispettivamente in data 23 novembre 1951, 4 ottobre 1951 e 1<sup>o</sup> dicembre 1952.

Roma, addì 30 aprile 1953

*Il Ministro per i trasporti*

MALVESTITI

*Il Ministro per il tesoro*

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1953

Registro n. 39 bilancio Trasporti, foglio n. 192. — MONACELLI

(3263)

#### DECRETO MINISTERIALE 1<sup>o</sup> luglio 1953.

**Approvazione di alcuni fassi di premio relativi a tariffe di assicurazioni sulla durata della vita umana, attualmente in vigore, presentati dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona.**

##### IL MINISTRO

##### PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio di tariffe in vigore, approvate con decreto Ministeriale del 25 luglio 1939;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe, già approvate con decreto Ministeriale 25 luglio 1939, presentati dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

Tariffa Cat. 1-c, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa Cat. 2, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca pre-stabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;